Citta' metropolitana di Torino Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 502-9160 del 28/8/2019 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Gerardo in Comune di Mattie assentita a Girardi Energia S.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 502-9160 del 28/8/2019; Codice Univoco: TO-A-10643
"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1. di assentire a Girardi Energia S.r.l. C.F./P.IVA 10422030014 con sede legale in Torino, corso Trapani 150, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Gerardo in Comune di Mattie in misura di litri/sec massimi 84 e medi 47 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 576,71 la potenza nominale media di kW 265,74 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale:
- 6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino, Comune di Mattie e Comune di Bussoleno), secondo le quote ad essi spettanti come da apposito riparto già approvato, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7. che il concessionario, sulla base di quanto riportato nel disciplinare di concessione, è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione e pena la decadenza della stessa, della Convenzione di Couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. richiamata in premessa;
- 8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e a tutti i Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 10. che il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/9/2019

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, condizioni ambientali e gli adempimenti inseriti nel Decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 280-5490 del 17/7/2019 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire, volta per volta, le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte, nel rispetto delle indicazioni di merito fornite da ARPA Piemonte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti all'uso potabile, all'uso agricolo ovvero all'uso piscicolo. In tal senso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la piena tutela delle utenze esistenti oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture. Per tutte le possibili interferenze delle opere con i sotto servizi esistenti nell'area di intervento o con le infrastrutture proprie del Servizio Idrico Integrato in gestione a SMAT S.p.A. o altresì con le derivazioni dei Comuni di Mattie e Bussoleno, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i gestori dei sotto servizi eventualmente interessati, con i competenti Uffici comunali e, ove necessario, con i referenti SMAT S.p.A., al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo in caso di eventi accidentali che possano comportare il rischio di contaminazione delle acque ovvero l'interruzione anche temporanea dei servizi in capo ai terzi soggetti, il Responsabile incaricato dovrà preoccuparsi di dare sempre immediata comunicazione ai diretti referenti. Resta inteso che in caso di eventi accidentali a danno di infrastrutture esistenti derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla fase di esercizio dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente, previa definizione delle modalità operative con i diretti interessati e con i referenti dei Comuni: gli eventuali oneri di intervento saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare. L'utilizzo idroelettrico della risorsa idrica deve rispettare sempre le priorità d'uso per fini potabili ed agricoli sancite dalla normativa e dovrà in ogni caso essere subordinato agli usi agricoli esistenti e in particolare alle competenze irrigue, alla data odierna in fase di rinnovo, per le quali è prevista l'integrazione all'interno delle installazioni a servizio dell'impianto idroelettrico. Prima dell'inizio dei lavori il responsabile incaricato dovrà mettersi in contatto altresì con i referenti del Consorzio Irriguo di Mattie per condividere nei dettagli accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro con possibili ricadute sulle utenze irrigue di competenza. Trattandosi di una derivazione che prevede la realizzazione di opere a servizio anche di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione può costituire motivo di decadenza della concessione. Qualora risultasse necessario e previa l'acquisizione di tutti i richiesti atti di assenso, in funzione delle possibili variazioni di portata da destinare alle utenze agricole esistenti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria di rinnovo in corso, il concessionario è tenuto ad adeguare le installazioni di cui al progetto citato all'art. 4 al fine di consentire il corretto e pieno approvvigionamento idrico alle utenze medesime senza poter vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di connessa accertata riduzione delle disponibilità.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del T. Gerardo e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque: inoltre è fatto divieto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo. Il concessionario è altresì tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Gerardo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e restituita e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10643*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 50 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai predetti 50 l/s. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) ovvero dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale/Deflusso Ecologico, nonché delle eventuali evoluzioni normative. E' fatta salva per

l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori o differenti obblighi inerenti l'applicazione del DMV modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... *omissis* ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Poiché nei pressi della captazione è emersa la presenza di salti naturali invalicabili da parte dell'ittiofauna il concessionario ha richiesto deroga all'obbligo di realizzare la scala di risalita per l'ittiofauna; richiesta successivamente accolta dall'Ufficio competente della Città metropolitana di Torino in accordo con la Conferenza di Servizi. Ad ogni modo tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti in conformità alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile le possibili fonti di impatto.

(... omissis ...)"